

P.B.L. - N 254/1988.

Istituzione della Commissione
della parità dei diritti e delle
opportunità Uomo-Donna.

I, IV e II

25/1/82

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA
- 4. GIU. 1988
Prot. N° 2020/c

PROGETTO DI LEGGE CIRCA: "ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' DEI DIRITTI E DELLE OPPORTUNITA'
TRA UOMO E DONNA." ABROGAZIONE DELLA L.R. N.21/86.

Di iniziativa del Gruppo Consiliare Socialista (PSI)

F. G. G. G.

3/6/1988

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' dei
diritti e delle opportunita'TRA UOMO E
DONNA.

ART. 1

E' istituita la Commissione regionale
per la realizzazione della parità dei
diritti e delle opportunità tra uomo e
donna, con l'obiettivo di rimuovere ogni
ostacolo che di fatto ne limiti l'ugua-
glianza giuridica, sociale ed economica
in conformità all'art.3 della Costituzione.

ART. 2

Per il conseguimento delle finalità della presente legge la Commissione:

a) effettua nell'ambito regionale, indagini conoscitive e ricerche direttamente o in collaborazione con altri organismi sulla condizione femminile utili sia alla promozione dell'uguaglianza sia alla realizzazione della effettiva parità dei diritti tra uomo e donna;

b) raccoglie e diffonde tutte le informazioni riguardanti la condizione femminile;

c) formula proposte per il perfezionamento della legislazione regionale vigente, in particolare in materia di lavoro, formazione professionale, assistenza, servizi sociali, allo scopo di armonizzare la normativa agli obiettivi di uguaglianza

segue ART.2

sostanziale;

d) interviene con proprie proposte, nel rispetto della autonomia delle singole istituzioni sulle iniziative riguardanti la condizione femminile attuate da Province Comuni ed altri Enti Locali;

e) favorisce interventi volti ad ampliare le possibilità di accesso delle donne al lavoro ed incrementare le loro opportunità di formazione e valorizzazione socio-professionale;

f) vigila sulla applicazione effettiva delle norme di parità in materia di lavoro e più generale sulle condizioni di impiego;

g) assume informazioni in tutti i luoghi di lavoro per verificare l'applicazione delle leggi di parità. Ai soggetti che non assicurano l'applicazione delle norme

segue ART.2

sulla parità previste dalla legislazione vigente, la Giunta Regionale, anche su segnalazione della Commissione, può revocare eventuali contributi regionali ad essi assegnati;

h) promuove progetti ed interventi intesi ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale in materia di parità;

i) promuove occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna, contribuendo alla elaborazione di comportamenti conformi agli obiettivi della parità e delle pari opportunità, individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione;

segue ART.2

l) promuove iniziative che consentano alla donna di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;

m) promuove iniziative affinché vengano superati i casi di discriminazione illegittima o violazioni di leggi di parità o comunque attinenti alla condizione della donna;

n) promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile, individuale e collettiva.

ART. 3

La Commissione è composta di venti donne scelte tra iscritte ad associazioni femminili presenti ed operanti in regione, rappresentative di diverse culture; aderenti a movimenti femminili di partiti politici; esperte e studiose della condizione femminile e dei problemi della parità.

Essa ^e eletta dal Consiglio Regionale con il sistema proporzionale su liste concorrenti presentate dai gruppi consiliari almeno sette giorni prima della seduta con all'ordine del giorno la elezione e contenenti un numero massimo di quindici candidate per garantire la rappresentanza delle minoranze.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge i soggetti interessati provvedono a far pervenire alla Presidenza del Consiglio Regionale le loro proposte.

segue ART. 3

In caso di rinunzia o decadenza di uno o più membri della Commissione, il Consiglio Regionale provvederà alla sostituzione su proposta dello stesso Gruppo che aveva presentato la lista alla quale appartenevano i rinunciatari o di decaduti.

ART. 4

La Commissione elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti e due Vice Presidenti con voto limitato.

L'attività della Commissione è coordinata da un Comitato direttivo composto dal Presidente e da due Vice Presidenti e da quattro componenti eletti dalla Commissione nel suo seno con voto limitato a due.

La prima riunione della Commissione per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e del Comitato direttivo è presieduta dalla componente più anziana.

ART. 5

L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinate da un regolamento interno approvato dalla Commissione a maggioranza assoluta dei componenti.

- 1) Il regolamento tra l'altro; determina le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi interni.
- 2) Disciplina l'articolazione dell'attività della Commissione prevedendo anche la partecipazione a titolo consultivo di rappresentanti di Enti, Associazioni, Istituti interessati a tale attività.

Il regolamento deve essere approvato entro sessanta giorni dalla prima seduta.

ART. 6

La Commissione resta in carica per la durata della legislatura e viene rinnovata entro sessanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

La Commissione opera in piena autonomia.

ART. 7

Per la realizzazione dei fini di cui alla presente legge la Commissione si avvale di personale, sede ed attrezzature messe a disposizione dal Consiglio Regionale. La Commissione può richiedere ai competenti organi della regione la collaborazione degli uffici da essi dipendenti.

ART. 8

All'insediamento della Commissione provvede il Presidente del Consiglio.

ART. 9

La Commissione invia entro il 30 settembre di ogni anno al Consiglio dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo. Il Presidente del Consiglio ne cura la trasmissione ai consiglieri regionali.

ART. 10

Ai componenti della Commissione spetta il trattamento previsto dalla Legge Regionale 19 ottobre 1973 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, del presumibile importo di lire cinquantamila, si fa fronte con imputazione al Cap. di nuova istituzione, denominato "Spese per il funzionamento e l'attività della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna."